



# *Gli esami di Stato a.s. 2022-2023: cosa torna, cosa cambia*

---

*Giulia Ponsiglione e Maria Grazia Papuzzo*

26 maggio 2023

# Gli esami di stato

*È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale (art. 33, comma 5 Cost.)*



# La cornice normativa di riferimento sugli Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione


- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62  
(Valutazione delle competenze ed Esami di Stato)
- DM 3 ottobre 2017, n. 741 (Esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione)
- Nota 4155 del 7 febbraio 2023



# Impianto generale

## Esame I ciclo

- ✓ Voto di ammissione espresso in decimi (anche inferiore a 6)
- ✓ Tre prove scritte: italiano, matematica e lingue straniere (articolata in due sezioni)
- ✓ Colloquio multidisciplinare, anche sulle competenze raggiunte in Educazione civica. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è prevista una prova pratica di strumento
- ✓ La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che quest'anno tornerà ad essere requisito di accesso
- ✓ Votazione finale in decimi, frutto della media tra il voto di ammissione e i 4 voti delle prove d'esame (con eventualità della lode per chi consegue un punteggio di 10/10) e superamento dell'esame con voto di almeno 6/10





# Gli snodi dell'esame del I ciclo

## L'ammissione

---

### Nessuna novità di rilievo

Per i candidati **interni**:

- ✓ Frequenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  del monte ore complessivo (fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti)
- ✓ Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato (d.P.R. 249/1998, art. 4, cc. 6 e 9-bis)
- ✓ Voto di ammissione stabilito ex. D.Lgs. 62/2017, art. 6, c. 5

Per i candidati **esterni**:

- ✓ Requisiti ex D.M. 741/2017



**Art. 6, c. 2,  
D. Lgs. 62/2017  
Nota 4155**

*Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo*

N.B. Anche in caso di insufficienze la regola è l'ammissione

# Il voto di ammissione

---

Art. 6, c. 5, D. Lgs. 62/2017

*"Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno."*


N.B. È possibile ammettere all'esame con 5

NON è FRUTTO DI UNA MEDIA ARITMETICA!



## Il voto di ammissione

- 
- ✓ **Importanza del percorso dell'alunno ed esame di Stato:** il voto di ammissione pesa per metà sul voto finale d'esame (cfr. art. 13, c. 1, D.M. 741/2017 richiamata dalla nota 4155)
  - ✓ **Coerenza con la certificazione delle competenze** che «*descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati*» (art. 1, c. 3, D.M. 742/2017) - certificazione che deve essere redatta in sede di scrutinio finale e che viene rilasciata solo a chi supera l'esame



# Cosa fare nello scrutinio finale

Deliberare  
l'ammissione/non  
ammissione all'esame di  
Stato

Assegnare il voto di  
ammissione

Redigere la certificazione  
delle competenze per tutti gli  
alunni ammessi all'esame di  
Stato, anche se sarà  
consegnata solo a coloro che  
lo superano

Per i candidati privatisti:

- non si attribuisce il voto di  
ammissione
- non si redige la certificazione  
delle competenze

BES

## Scrutinio finale

### Art. 11 D.Lgs. 62/2017

- Per gli alunni con disabilità, “*L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato*” (c. 3)
- “*Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe*” (c. 9)

# Gli snodi dell'esame del I ciclo

## L'organizzazione dell'esame

Art. 5 D.M. 741/2017

- ✓ L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento
- ✓ Il **dirigente scolastico** definisce e comunica al collegio dei docenti **il calendario delle operazioni d'esame** e in particolare **le date di svolgimento** di:
  - a) riunione preliminare della commissione
  - b) prove scritte, da svolgersi in due diversi giorni, anche non consecutivi
  - c) colloquio
  - d) eventuali prove suppletive



# Il Presidente (e chi lo sostituisce)

---



Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto

- **Art.4, c. 4, D.M. 741/2017**

*In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.*

- **Art. 5 D.M. 183/2019 Modificazioni al D.M. 741/2017**

*Al fine di consentire l'inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165»*

# Gli snodi dell'esame del I ciclo

## L'organizzazione dell'esame

**Art. 5 D.M. 741/2017** - Durante la riunione preliminare:

- a) **definisce gli aspetti organizzativi** delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare: 1) la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, 2) l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui
- b) **predisponde le prove d'esame** (tre terne di tracce per italiano, tre tracce per le competenze logico-matematiche, tre tracce per la prova in lingue straniere)
- c) **individua gli eventuali strumenti** che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati
- d) **definisce le modalità organizzative** per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170



## BES – svolgimento esami

- Per i **candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento**, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'**art. 14 D.M. 741/2017**
- Per i **candidati con altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'**utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato**
- Per gli **alunni in ospedale o in istruzione domiciliare**, si applica, per quanto compatibile, la previsione dell'**art. 15 D.M. 741/2017**

# BES – svolgimento esami

## Art. 14 D.M. 741/2017

### Alunni con disabilità

- Possibilità di prove differenziate, predisposte dalla sottocommissione, equivalenti a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame

### Alunni DSA

- Utilizzo degli strumenti compensativi
- Se vi è esonero dalle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame

## Art. 15 D.M. 741/2017

### Alunni in ospedale

- A seconda della condizione dell'alunno, questi può sostenere: a) **in ospedale tutte le prove o alcune di esse con commissione composta da docenti ospedalieri;** b) **l'esame nella sessione suppletiva;** c) **in ospedale alla presenza della sottocommissione**



# BES – svolgimento esami

Art. 15 D.M. 741/2017

Alunni in istruzione domiciliare

A seconda della condizione dell'alunno, questi può sostenere: a) l'esame nella sessione suppletiva; b) al proprio domicilio alla presenza della sottocommissione; c) le prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati, in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità



# Gli snodi dell'esame del I ciclo

## Cosa accertano le prove

Accento sulle **competenze** con necessarie ricadute:

- ✓ sulla **strutturazione delle prove di esame**
- ✓ ancora prima, sul **curricolo**
- ✓ sulla strutturazione delle **prove somministrate nel corso di tutto il primo ciclo**

(cfr. *Indicazioni nazionali del 2012: Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo; art. 5, c. 6, D.M. n. 741/2017: La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predisponde le prove d'esame, di cui al successivo articolo 6, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse)*)



# Tre fonti, un'unica cornice di riferimento



Indicazioni nazionali  
2012. Traguardi di  
sviluppo delle  
competenze


DM 741/17, artt. 7 e ss.  
Accertamento delle  
padronanze

Certificazione delle  
competenze (2006)

# La prova scritta di italiano

## Art. 7 D.M. 741/2017

1. *La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.*
2. *La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.*
3. *La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.*





# La prova scritta relativa alle competenze logico- matematiche

---

**Art. 8 D.M. 741/2017**

1. *La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la **capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite** dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.*
2. *La commissione predisponde almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: a) problemi articolati su una o più richieste; b) quesiti a risposta aperta.*
3. *Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.*

# La prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere

---

Articolo 9, D.M.  
741/2017



1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le **competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo** di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (Livello A2 per l'inglese e Livello A1 per la seconda lingua comunitaria).

2. La prova scritta è articolata in **due sezioni distinte**

3. La commissione predisponde almeno **tre tracce** in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle **tipologie in elenco ponderate** sui due livelli di riferimento:

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il **potenziamento** della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera

# Il colloquio

---

## Art. 10 D.M. 741/2012

1. Il colloquio è finalizzato a **valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.**
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo **particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.**

# Il voto finale

## Art. 13 D.M. 741/2012

*1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio*

*2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria [...]*

*7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.*

# L'attribuzione della lode

*Il riferimento all'unanimità anche a prescindere dalla genericità del relativo riferimento, come anticipato, non è idoneo a integrare la motivazione costituendo semplicemente una regola di decisione della commissione (inidonea a far degenerare la decisione da espressione di discrezionalità tecnica a mero arbitrio) che non sostituisce la motivazione. Qualora la motivazione anche di un solo componente non sia idonea a supportare il provvedimento negativo la stessa non può condizionare l'esito del giudizio, con la conseguenza che anche in mancanza di unanimità la commissione è tenuta ad attribuire la lode all'alunno se la votazione dissenziente non è adeguatamente motivata.*

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III Bis, 22/01/2021  
n. 903





# **La cornice normativa di riferimento sugli Esami di Stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione**

---

- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 - Valutazione delle competenze ed Esami di Stato
- D.M. n. 1095/2019 - QdR 1<sup>^</sup> prova scritta
- D.M. n. 769/2018 - QdR 2<sup>^</sup> prova scritta
- O.M. annuale sulla costituzione delle commissioni
- O.M. annuale sullo svolgimento degli Esami

# Impianto generale Esame II ciclo

- Due prove scritte predisposta su base nazionale
- Terza prova solo in alcuni casi particolari
- Un colloquio
- Inizio della sessione il 21 giugno 2023 alle 8.30
- Valutazione in centesimi (possibilità della lode)
- Voto finale max 40 punteggio crediti e max 60 punteggio prove
- Lo svolgimento delle prove Invalsi è requisito di ammissione, ma non c'è connessione fra i risultati e gli esiti dell'Esame di Stato
- Lo svolgimento delle attività PCTO non è requisito di ammissione all'Esame

# L'ammissione agli esami per i candidati interni

- Iscrizione alla classe quinta
- Frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato (d.P.R. 249/98, art. 4, cc. 6 e 9-bis)
- Partecipazione alle prove INVALSI
- Svolgimento dei percorsi di PCTO nel secondo biennio e nell'ultimo anno, per almeno 90 ore nei licei, almeno 150 ore negli istituti tecnici e almeno 210 ore negli istituti professionali (il requisito è previsto ma, finora, è sempre stato oggetto di deroga)
- Scrutinio: votazione non inferiore a sei decimi in tutte le discipline e nel comportamento. Il consiglio di classe può ammettere, con delibera adeguatamente motivata, gli studenti che abbiano riportato una votazione inferiore in una sola disciplina

# L'ammissione all'esame

**Art. 13, c. 2, lett. d), D. Lgs. 62/2017**

*votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline [...] e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. **Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo***



N.B. In caso di insufficienze la regola è la non ammissione

# Abbreviazione di corso (art. 13, c. 4, D. Lgs. 62/2017)

Possono presentare domanda di Esami anche gli **studenti iscritti al quarto anno**, purché abbiano riportato nello scrutinio finale **almeno otto decimi in tutte le discipline** e nel comportamento, non **meno di sette decimi in tutte le discipline e otto decimi nel comportamento nei due anni scolastici precedenti**, non siano stati **ripetenti** in tali anni scolastici e abbiano seguito un **percorso di studio di 2° ciclo regolare**

# L'ammissione agli esami per i candidati esterni

- Aver compiuto o compiere 19 anni nell'anno solare degli esami, avendo adempiuto all'obbligo di istruzione
- Indipendentemente dall'età, aver conseguito il diploma di scuola secondaria di 1° grado da almeno cinque anni
- In alternativa, essere in possesso di un diploma quadriennale del previgente ordinamento o di un diploma professionale di tecnico
- Aver cessato la frequenza scolastica entro il 15 marzo
- **Tutti i candidati esterni, per essere ammessi agli Esami, devono superare un esame preliminare su tutte le discipline del quinto anno e degli anni precedenti, per i quali non si sia in possesso di idoneità o ammissione per scrutinio.** L'esame preliminare si intende superato ottenendo la votazione di **sei decimi in tutte le prove**
- La commissione, per l'esame preliminare, è costituita dal consiglio della classe alla quale il candidato esterno è abbinato

# L'ammissione agli esami per i candidati esterni

- Anche i candidati esterni, inoltre, devono sostenere le prove INVALSI e aver svolto attività assimilabili a quelle dei PCTO (per queste ultime, il decreto ministeriale che ne definisce i criteri non è stato mai adottato)
- **L'ammissione agli esami di Stato vale anche come idoneità alla frequenza dell'ultima classe**, se non già conseguita; in caso di non ammissione, la Commissione ha facoltà di dichiarare l'idoneità alla frequenza dell'ultima classe o anche di una precedente

# Credito scolastico (Art. 11 O.M. 45/2023)

---

**Il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe:** per i candidati interni, in sede di scrutinio finale; per i candidati esterni, in sede di esame preliminare

---

Il credito è attribuito in base a una griglia che tiene conto della media dei voti riportati nello scrutinio finale, compreso quello di comportamento, degli ultimi tre anni scolastici

---

Ciascuna I.S. in genere regolamenta, in sede di Collegio dei docenti, i criteri per l'attribuzione della fascia bassa o alta del credito scolastico

---

I **docenti di religione cattolica** e i **docenti di materia alternativa** partecipano all'attribuzione del credito scolastico solo relativamente ai propri studenti

---

Ai candidati interni, in caso di **abbreviazione per merito**, il credito per l'ultimo anno è **attribuito nella misura massima**

---

Ai **candidati esterni**, se non hanno il credito scolastico per uno o più anni precedenti, questo è attribuito in sede di **esame preliminare**

## Art. 3, c. 2, O.M. 45/2023

**«In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe [...]. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.»**

# Le commissioni d'esame

- Sono costituite in numero di **1 commissione per due classi**
- L'abbinamento delle classi si fa, generalmente e nei limiti del possibile, fra medesimi indirizzi
- Ogni commissione/classe è costituita, oltre che dal **presidente**, da **tre commissari esterni e tre commissari interni**
- Le discipline affidati ai commissari esterni sono scelte dal Ministro; i commissari interni sono designati dal consiglio di classe
- **I commissari delle discipline afferenti alle prove scritte devono essere uno interno e l'altro esterno (decide il Ministro)**
- Il presidente e i commissari esterni sono gli stessi per ciascuna classe, salvo qualche eccezione solo per i commissari



# Le sessioni d'esame

---

Gli esami si svolgono in tre sessioni: **ordinaria, suppletiva e straordinaria**. La prima si svolge sempre, le altre sono solo eventuali e soccorrono i candidati che, per qualunque motivo giustificato, non abbiano partecipato alla sessione ordinaria


---

Le **date** di ogni sessione sono **stabilite** annualmente dal **Ministero**. Solitamente, la sessione ordinaria inizia a metà giugno, quella suppletiva all'inizio di luglio e quella straordinaria a settembre

---

La commissione insediatasi all'inizio della sessione ordinaria resta invariata sino al termine di tutte le operazioni di tutte le sessioni, salvo che sia necessario effettuare delle sostituzioni

# La riunione preliminare art. 16, commi 9 e 10 OM 45/2023

- 
9. In sede di riunione preliminare, la commissione/classe definisce, altresì:
    - a) i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte
    - b) le modalità di conduzione del colloquio
    - c) i criteri per l'eventuale attribuzione del **punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti** per i candidati che abbiano conseguito un **credito scolastico di almeno trenta punti** e un **risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti**
    - d) i criteri per l'attribuzione della lode
  10. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate

# Le prove d'esame: sono tre

- **Prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento.** Consiste nella redazione di un **elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico** e può anche essere divisa in più parti
- **Seconda prova scritta o grafica, scritto/grafica, pratica, compositiva/esecutiva musicale o coreutica.** Verte su una o più discipline caratterizzanti e accerta conoscenze, abilità e competenze attese del PECuP relativo all'indirizzo seguito (terza prova scritta solo in alcuni casi particolari)
- **Colloquio**

# Seconda prova scritta negli istituti professionali di nuovo ordinamento

Non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali degli indirizzi correlati

**Il Ministero (cornice nazionale generale di riferimento)** indica:

- La tipologia della prova tra quelle previste dal d.m. n. 164/2022
- Il nucleo tematico fondamentale d'indirizzo tra quelli presenti nel Quadro di riferimento

**Le commissioni:**

- Declinano le indicazioni ministeriali in relazione allo specifico/i percorso formativo attivato, con riguardo al codice ATECO, tenendo conto della dotazione tecnologica e laboratoriale d'istituto
- Costruisce le tracce delle prove d'esame



Questa foto di Autore sconosciuto è concessa in licenza secondo [CC BY-NC-ND](#)

# Tempi:

Entro martedì precedente il giorno dello svolgimento della seconda prova: trasmissione parte ministeriale

Entro mercoledì 21 giugno le commissioni elaborano tre proposte di traccia. Si procede, inoltre, a definire la durata della prova (1 o 2 giorni laddove previsto nei Quadri di riferimento)

Il giorno di svolgimento della seconda prova scritta viene sorteggiata la traccia che verrà svolta dai candidati

# Modalità di elaborazione delle proposte di traccia (alternative tra loro)

- È effettuata dai **docenti della commissione/classe** titolari delle materie di indirizzo se nell'IS è presente, nell'ambito di un indirizzo, **un'unica classe di un determinato percorso**
  
- È effettuata **collegialmente** dai docenti titolari delle materie di indirizzo di tutte le commissioni/classi coinvolte se sono presenti più classi quinte che, nell'ambito dello stesso indirizzo, seguono lo stesso percorso e hanno lo stesso quadro orario (classi parallele)



# **BES ex L. 104/1992**

## **(OM 45/2023, art. 24)**

**Il consiglio di classe:** stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del PEI

# Calendario delle prove d'esame

---

Prima prova scritta: **mercoledì 21 giugno**, dalle ore 8:30 (sei ore)

---

Seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: **giovedì 22 giugno** (durata prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769/2018; per i soli Istituti professionali di nuovo ordinamento d.m. n. 164/2022)

---

Terza prova (solo nei percorsi EsaBac, EsaBac Techno e nei licei con sezione ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca): **martedì 27 giugno**

## Colloquio (art. 22 O.M. 45)

3. Il colloquio si svolge a partire dall'**analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione/classe**, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da **un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema**, ed è predisposto e assegnato dalla commissione/classe [...]

4. La commissione/classe **cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio** e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle **prove scritte**, cui va riservato un **apposito spazio nell'ambito dello svolgimento del colloquio**

## Colloquio (art. 22 O.M. 45)

*5. La commissione/classe provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la commissione/classe tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida*

N.B In questo caso diventa prioritario il percorso di ciascun gruppo classe



## BES (ex L. 104/1992) O.M. 45, art. 24

- I candidati con disabilità sono ammessi agli esami con le procedure ordinarie. **Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse sono equipollenti ai sensi del PEI**
- Le **prove equipollenti**, come è ovvio, hanno lo **stesso valore** di quelle ordinarie ai fini del conseguimento del titolo di studio (nel diploma finale non è fatta menzione delle prove equipollenti). **Se l'esame viene sostenuto con prove differenziate, o non vengono sostenute una o più prove, si rilascia un attestato di credito formativo** (non viene fatta menzione nel tabellone e nell'area comune del RE)
- **I docenti su posto di sostegno non fanno parte della Commissione esaminatrice**, ma devono richiedere al Presidente della commissione di poter assistere alle prove d'esame degli studenti a loro affidati. Possono essere presenti alle operazioni di valutazione delle loro prove, ma senza diritto di voto

## BES (ex L. 170/2010) O.M. 45, art. 25



- La commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove ed eventualmente **adatta le griglie di valutazione delle prove scritte e della prova orale**
- I candidati con DSA usufruiscono degli **strumenti compensativi** previsti dal PDP. Sarà possibile usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte, o della lettura delle stesse da parte di un componente la commissione/classe
- Se sono **dispensati dalle prove scritte** in lingua straniera e questa è compresa nelle prove di esame, possono sostenere una prova **orale sostitutiva di quella scritta**, con valore equipollente. **Nei casi più gravi di DSA, con esonero totale dalle lingue straniere, vengono proposte prove differenziate che consentono il rilascio del solo attestato di credito formativo**
- I candidati con BES non possono usufruire di alcuno strumento dispensativo, ma possono usufruire degli strumenti compensativi previsti dal PDP

## ALTRI BES (O.M. 45, art. 25)

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuale dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l'eventuale piano didattico personalizzato. **Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già presenti per le verifiche in corso d'anno.** Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione



# Voto finale e adempimenti conclusivi (art. 28 O.M. 45)

- La commissione dispone di 60 punti, di cui 20 per ciascuna prova.  
Le valutazioni sono assegnate a maggioranza
- Ai punteggi ottenuti nelle singole prove si somma il credito scolastico conseguito, per un massimo di 40 punti
- La somma complessiva costituisce il voto finale. Per superare l'esame occorre conseguire almeno sessanta centesimi
- È possibile integrare il punteggio ottenuto con un "bonus" di non più di cinque punti, purché il credito scolastico non sia inferiore a 30 e il punteggio nelle prove d'esame non inferiore a 50
- Ai candidati che ottengono il voto finale di cento centesimi può essere attribuita la **lode all'unanimità** della commissione, purché **il massimo del credito scolastico sia stato attribuito dal consiglio di classe all'unanimità e si sia raggiunto il massimo del punteggio in tutte le prove di esame (senza "bonus")**



# Voto finale e adempimenti conclusivi (art. 28 O.M. 45)

- Gli esiti sono pubblicati all'Albo della scuola e sul Registro elettronico
- Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, che descrive le conoscenze, abilità e competenze acquisite, i risultati delle prove INVALSI, le attività seguite anche extracurricolari o in ambito extrascolastico, le attività di PCTO ed eventuali certificazioni conseguite

